Decisione di contrarre nr. 72/2025 del 17.12.2025
Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio di Application Management Basic – servizio di assistenza e supporto del prodotto SIAV – ARCHIFLOW e il servizio di conservazione digitale CIG B98F7C5BA7

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).
che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Determina dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

CONSIDERATO CHE:
- la stazione appaltante ha in uso il programma ARCHIFLOW di Siav Spa per la gestione e conservazione del protocollo informatico;
- il contratto del servizio di Application Management Basic (servizio di assistenza e supporto del prodotto SIAV) e il servizio di conservazione dei documenti informatici è in scadenza il prossimo 31.12;
- si ritiene opportuno mantenere attivo il programma in uso per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità e pertanto si ravvisa la necessità di rinnovare sia il servizio di Application Management Basic che il servizio di conservazione dei documenti informatici (fatture elettroniche attive e passiva, PEC in entrata e in uscita, registro giornaliero di protocollo, contratti) per ulteriori 48 mesi per garantire senza soluzione di continuità il regolare svolgimento dei servizi sopra indicati;
- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della prestazione è inferiore a 140.000,00 euro;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023;
- la prestazione non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa stazione appaltante può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della prestazione in oggetto;

- l’art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- per la prestazione in oggetto questa stazione appaltante si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale MePA conforme al disposto dell’art. 25 del D.Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti;

Constatato che non sussistono, nel caso di specie, gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza e dalla prassi ANAC, per ritenere sussistente un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell’art. 48 comma 2 D.Lgs. 36/20223;

Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 498 della L 28/12/2015, n. 208, jtaca s.r.l., in qualità di organismo di diritto pubblico, utilizza i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di affidamento tramite la presente procedura;

Visto il progetto del servizio;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione della presente procedura in conformità a quanto previsto dall’art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico;

Considerato:
- l’istruttoria informale a cura del RUP finalizzata al ricevimento di un preventivo di spesa attraverso posta elettronica ordinaria, da parte della ditta SIAV Spa con sede legale in Rubano (PD) P.IVA 02334550288, la quale risulta l’unico operatore economico regolarmente iscritto all’albo fornitori di Jtaca qualificato ad offrire il servizio oggetto del presente provvedimento;
- l’esito dell’istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all’art.1 del D.Lgs. n.36/2023, che ha consentito di valutare l’offerta presentata dall’operatore economico prot. 1398/25 del 27.11.2025, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione per il periodo 2026-2029 per un importo di euro 50.922,23 oltre IVA che si ritiene congruo e conveniente per la stazione appaltante. Inoltre, la prestazione proposta risulta rispondente alle esigenze della stazione appaltante in quanto compatibile e integrata con il sistema di digitalizzazione dell’archivio documentale istituito dalla stazione appaltante;
- la Stazione appaltante ha proceduto a formalizzare l’offerta nel portale telematico di Consip attraverso una trattativa diretta ID negoziazione 5876317 richiedendo quale requisito speciale di partecipazione l’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto della procedura;
- l’operatore economico ha confermato la spesa e pertanto si ritiene di affidare a SIAV Spa con sede legale in Rubano (PD) P.IVA 02334550288per 48 mesi (annualità 2026-2027-2028-2029) il servizio di Application

Management Basic – servizio di assistenza e supporto del prodotto SIAV – ARCHIFLOW per l'importo di euro 40.584,80 iva esclusa ed il servizio di conservazione documentale (fatture elettroniche attive e passiva, PEC in entrata e in uscita, registro giornaliero di protocollo, contratti) per l'importo di euro 10.337,43 al netto di iva + eventuale opzione per quantità aggiuntive di conservazione di documenti per un massimo di euro 10.184,45 iva esclusa (art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/23);

Constatato che:
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art. 94 e 95 nonché dei requisiti di idoneità professionale e speciale previsti dagli atti di procedura;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché ha dimostrato nei precedenti contratti idonea professionalità, efficienza e tempestività nello svolgere i servizi affidati, inoltre risulta iscritto alla camera di commercio nel settore merceologico relativo alla prestazione oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo la stazione appaltante derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Valutato che non risultano elementi tali da far dubitare della congruità dell'offerta presentata;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023;
- che la stazione appaltante non ha richiesto all'operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023, trattandosi di operatore in possesso di comprovata solidità ed esperienza nella realizzazione dei servizi richiesti;
- che il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un'apposita trasmissione di lettera contratto tramite posta elettronica certificata come previsto dalle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 139 del 31.01.2024;

Visti:
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:
- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il regolare funzionamento del protocollo informatico e della conservazione digitale documentale;
- l'oggetto del contratto è il servizio di Application Management Basic – servizio di assistenza e supporto del prodotto SIAV – ARCHIFLOW e il servizio di conservazione digitale;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 "l'Affidamento diretto è l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice, negli affidamenti diretti si prescinde da un vero e proprio criterio di aggiudicazione e che, non sussiste, pertanto un vero e proprio criterio di aggiudicazione (Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/10/2020 n. 764 e art. 9 comma 7 delle Linee Guida di Jtaca s.r.l., approvate con determinazione del Direttore Generale n. 102/2022;

La selezione del contraente è, pertanto, avvenuta tenendo conto dei criteri quantitativi, nei termini indicati in premessa e nel rispetto delle previsioni dell'art. 50 comma 2 lett. b) dlgs 36/20023 e dell'art. 3 dell'allegato I.1.;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato, nei termini di cui in narrativa, il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

1) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 del servizio di Application Management Basic – servizio di assistenza e supporto del prodotto SIAV – ARCHIFLOW e del servizio di conservazione digitale per la durata di 48 mesi (annualità 2026-2027-2028-2029) all'operatore economico SIAV Spa con sede legale in Rubano (PD) P.IVA 02334550288 alle

condizioni di cui al preventivo acquisito tramite ID NEGOZIAZIONE 5876317 che prevede l'importo di euro 50.922,23 oltre iva ed alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento e composte da: lettere di richiesta conferma/ribasso preventivo prot. nr. 1429/25 del 03.12.2025 e foglio patti e condizioni;

2) di precedere, per mezzo del competente ufficio, a svolgere tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
3) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 50.922,23 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
4) di dare atto che la spesa per il contributo all'ANAC, dovuto in relazione al presente affidamento, e pari ad € 35,00, è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
5) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
6) di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un'apposita trasmissione di lettera contratto tramite posta elettronica certificata;
7) con la presente determina si approvano tutti gli atti della procedura citati nel testo della determina medesima;
8) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, anche ai fini dell'art. 50, co.2 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.